INPS: Covid-19 – istruzioni per l’esonero contributivo per le aziende che non richiedono CIG

22 Settembre 2020

L’INPS, con la circolare n. 105 del 18 settembre, forniscele prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’**esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione**, previsto dall’articolo 3, del decreto legge n. 104/2020 (cd. Decreto “Agosto”).

Possono accedere all’esonero contributivo i **datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale** di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’INPS evidenzia che **l’applicazione del beneficio è**, infine, **subordinata all’autorizzazione della Commissione europea**.

Fonte: INPS